



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 102 del 5 Giugno 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 451/AA FIGC inerente la conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pfi 24-25 adottato dalla Procura Federale nei confronti della società MARCA FOOTBALL CLUB;

COMUNICATO UFFICIALE N. 473/AA FIGC inerente la conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 632 pfi 24-25 adottato dalla Procura Federale nei confronti della Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY e della società SPORTIVA RENDE;

COMUNICATO UFFICIALE N. 314/A FIGC inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva relativi alle fasi finali nazionali (fase finale a 4 Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore e Femminile) 2024/2025.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATI UFFICIALI nn. 173 - 175 pubblicati dal S.G.S relativi alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e/o Puro Settore - stagione sportiva 2024/2025;

COMUNICATI UFFICIALI nn. 174 - 176 pubblicati dal S.G.S relativi alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 di Calcio a 5 - stagione sportiva 2024/2025.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 19 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Nuova disciplina delle detrazioni IRPEF dal 1° gennaio 2025 – Circolare Agenzia Entate n.6/E del 29 maggio 2025-;

CIRCOLARE N. 20 - 2025 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Trasparenza – 30 giugno 2025 – Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione;

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEI REGIONALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **ACSD. LUDOS VECCHIA MINIERA di Reggio Calabria (RC)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"3° Torneo La Corte"** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo il 23 giugno 2025, presso la struttura "La Corte Ludos Sport Center" di Reggio Calabria.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **SPORTING CLUB CORIGLIANO di Corigliano Rossano (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato **"Odissea Cup 2025 "XVIII Trofeo La Pietra "** riservato ai giovani calciatori della categoria Piccoli Amici;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 12 al 15 giugno 2025, presso la struttura "Hoterl Roscianum" di Corigliano Rossano.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Rossano, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

TORNEI PROVINCIALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **S.C. C.S.P.R. 94 di Caulonia (RC)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato **"2° Torneo La Corte"** riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo il 18 giugno 2025, presso il campo comunale "Dicone" di Caulonia.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Lo svolgimento del Torneo non deve creare difficoltà allo svolgimento delle attività Ufficiali Federali. Pertanto, in caso di concomitanza o sovrapposizione di gare dello stesso con le attività Ufficiali Federali la precedenza, come previsto dalla normativa vigente è data alle attività ufficiali.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASSEL LA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 451/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pfi 24-25 adottato nei confronti della società MARCA F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCA F.C., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Salam Abbas Al Rubaye Mustafa, in occasione del suo tesseramento, ha posto in essere gli atti ed i comportamenti in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società MARCA F.C., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Cariola;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società MARCA F.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 473/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 632 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY, e della società A.S.D. SPORTIVA RENDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY, all'epoca dei fatti calciatrice richiedente il tesseramento per la società ASD Sportiva Rende ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 25.12.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Sportiva Rende, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stata tesserata per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. SPORTIVA RENDE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse la Sig.ra Sanchez Echagaray Paula Lucia ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY,
 - Società A.S.D. SPORTIVA RENDE, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Aurora CAPITANIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per la Sig.ra Paula Lucia SANCHEZ ECHAGARAY,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTIVA RENDE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 314/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI (FASE FINALE A 4 UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A E B, UNDER 17 SERIE C; FINALE UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE C, UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE E FEMMINILE) 2024/2025

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle Fasi Finali Nazionali (Fase Finale a 4 Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; Finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore e Femminile) 2024/25;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa di ciascun turno (Semifinali e Finale);

- il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo costituita in loco e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte, dovranno avvenire entro un'ora dal termine della gara;
 - l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte dovrà avvenire entro due ore dal termine della gara;
 - il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 10.00 del giorno successivo a ciascun turno (Semifinali e Finale);
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmessi, ad opera del ricorrente, alla controparte, entro le ore 13.00 dello stesso giorno di pubblicazione della decisione;
 - le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 16.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
 - il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 173/S.G.S. del 03/06/2025

Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore

Gare del 01-02/06/2025 - 03ª giornata di andata

GIRONE A

LASCARIS 1954 ASD - MONASTIR 1983 4 - 0 disputata il 02/06/2025

GIRONE B

BOZNER - CJARLINS MUZANE 2 - 5
CALCIO MONTEBELLUNA SRL - VIPO TRENTO 5 - 0

GIRONE C

IMOLESE CALCIO 1919 - TAU CALCIO ALTOPASCIO 0 - 0

GIRONE D

ORVIETANA CALCIO S.R.L. - CALCIO ATLETICO ASCOLI 4 - 0

GIRONE E

FOLGORE DELFINO CURI PE - MICRI CALCIO 0 - 2
S.S. PIETRO E PAOLO - LEVANTE AZZURRO S.R.L. 0 - 2

GIRONE F

GAME SPORT RAGUSA - A.S.D. LYKOS 3 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 03/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



Gare del 01/06/2025

A CARICO DEI DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

CROCE ANTONIO (FOLGORE DELFINO CURI PE)

LAZZARI MANUEL (IMOLESE CALCIO 1919)

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 2 giornate effettive di gara a DI GIOVANNI FRANCESCO (FOLGORE DELFINO CURI PE)
Per frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro.

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a PAOLINI LORENZO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a DI MARCO ALESSANDRO (FOLGORE DELFINO CURI PE)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a FERRETTI JACOPO (IMOLESE CALCIO 1919)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a LUZI CRISTIAN matr. 2280898 (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a GRAVINA NICOLAVITO (LEVANTE AZZURRO S.R.L.)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

AMODIO SIMONE (MICRI CALCIO)

DEL GRONCHIO CRISTIAN (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

FICCANTERRI EDOARDO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

GASPERI EMILIANO (VIPO TRENTO)

GIACOMIN LEONARDO (BOZNER)

MANTOVAN GIACOMO (BOZNER)

MICHIEZZI LORENZO (A.S.D. LYKOS)

RICCARDI SIMONE (CJARLINS MUZANE)

ROTOLO LEONARDO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

TANFERNA MATTIA (S.S. PIETRO E PAOLO)

TITTOCCHIA EDOARDO (ORVIETANA CALCIO S.R.L.)

ZENOBI SIRO (VIPO TRENTO)

Gare del 02/06/2025

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a COCINO MAURIZIO (LASCARIS 1954 ASD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

COCINO MAURIZIO (LASCARIS 1954 ASD)



A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a SESIA THOMAS (LASCARIS 1954 ASD)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a GUTTUSO IACOPO (MONASTIR 1983)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)



Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore

Gare del 01-02/06/2025 - 03ª giornata di andata

GIRONE A

SASSARI CALCIO LATTEDOLCE - SISPORT S.P.A. 3 - 2

GIRONE B

CALCIO MONTEBELLUNA SRL - CAMPO TRENS SV FREIENFELD 8 - 0
MORI S. STEFANO - DONATELLO S.S.D. SRL 0 - 4

GIRONE C

TAU CALCIO ALTOPASCIO - FORLI SSD A RL 2 - 1

GIRONE D

SAVIO S.R.L. - CALCIO ATLETICO ASCOLI 3 - 0

GIRONE E

CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO - LEVANTE AZZURRO S.R.L. 1 - 6
L'AQUILA SOCCER SCHOOL - REAL PUTEOLI ASD 2 - 2

GIRONE F

ACADEMYPANORMUS S. ALFONSO - SEGATO 0 - 3 disputata il 02/06/2025

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 03/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 01/06/2025

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 200,00 alla società LEVANTE AZZURRO S.R.L.

Per il comportamento dei propri sostenitori che durante la gara proferivano frasi offensive nei confronti della terna, reiterando tale condotta anche al termine dell'incontro posizionandosi con atteggiamento minaccioso, dinanzi al cancello antistante gli spogliatoi.

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a IANNI MAURIZIO (L'AQUILA SOCCER SCHOOL)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)



A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 3 giornate effettive di gara a FONTANAROSA MATTIA (LEVANTE AZZURRO S.R.L.)

Dopo aver bloccato a terra un avversario lo colpiva ripetutamente con schiaffi e pugni.

Squalifica per 2 giornate effettive di gara a POPOLO STEFANO (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

Per aver colpito a fine gara un avversario con un pugno.

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a BEHLE ROBERTO (L'AQUILA SOCCER SCHOOL)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a ROSSI LUIGI (REAL PUTEOLI ASD)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a TISEI MARCELLO (SAVIO S.R.L.)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a CIAMMETTI GIANMARCO (L'AQUILA SOCCER SCHOOL)

per recidività in ammonizione (11 ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1 INFR.)

ABBRESCIA NICOLA (LEVANTE AZZURRO S.R.L.)

BALDINI SAMUELE (FORLÌ SSD A RL)

BONGIOVANNI GIULIO (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

CASTELLI RUGGIERO (REAL PUTEOLI ASD)

CECCHETTI MIRKO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

CESARACCIU NICOLA (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

CIUMMO WILLIAM (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

DEL GIUDICE UMBERTO (CITTÀ DI ISERNIA S. LEUCIO)

FONTANAROSA MATTIA (LEVANTE AZZURRO S.R.L.)

GALLI GREGORIO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

HUSSEY CRISTIAN (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

MARCHI FILIPPO (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

OLIVI TOMMASO (FORLÌ SSD A RL)

PODDIGHE ALESSANDRO (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

RAINER SAMUEL (CAMPO TRENS SV FREIENFELD)

RANIERI ALESSANDRO (LEVANTE AZZURRO S.R.L.)

RUIU ANTONIO (SASSARI CALCIO LATTEDOLCE)

Gare del 02/06/2025

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a MARCOCCIO DANILO (ACADEMY PANORMUS S. ALFONSO)

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a TURIANO DOMENICO (SEGATO)



per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

COLLURA SANTO (SEGATO)

PUCCIO GREGORIO (SEGATO)

DI FEDE ANDREA BENITO (ACADEMYPANORMUS S.
ALFONSO)

SARRO MATTEO (ACADEMYPANORMUS S. ALFONSO)

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.



Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore

GIRONE A	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
LASCARIS	6	2	2	0	0	5	0	+5
MONASTIR	3	2	1	0	1	2	4	-2
VARESINA	0	2	0	0	2	0	3	-3

GIRONE B	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO MONTEBELLUNA	9	3	3	0	0	9	2	+7
CJARLINS MUZANE	6	3	2	0	1	16	5	+11
BOZNER	3	3	1	0	2	4	7	-3
VIPO TRENTO	0	3	0	0	3	1	16	-15

GIRONE C	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
TAU CALCIO ALTOPASCIO	4	2	1	1	0	4	0	+4
IMOLESE	2	2	0	2	0	0	0	0
LIGORNA	1	2	0	1	1	0	4	-4

GIRONE D	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
ORVIETANA	3	2	1	0	1	7	4	+3
NUOVA TOR TRE TESTE	3	2	1	0	1	4	5	-1
ATLETICO ASCOLI	3	2	1	0	1	2	4	-2

GIRONE E	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MICRI	9	3	3	0	0	12	1	+11
LEVANTE AZZURRO	4	3	1	1	1	3	4	-1
FOLGORE DELFINO CURI	4	3	1	1	1	2	3	-1
S.S. PIETRO E PAOLO	0	3	0	0	3	1	10	-9

GIRONE F	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
GAME SPORT RAGUSA	6	2	2	0	0	5	1	+4
LYKOS	3	2	1	0	1	4	4	0
PLM MORRONE	0	2	0	0	2	1	5	-4



Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore

GIRONE A	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SASSARI C. LATTE DOLCE	4	2	1	1	0	4	3	+1
SISPORT	3	2	1	0	1	4	4	0
VIS NOVA GIUSSANO	1	2	0	1	1	2	3	-1

GIRONE B	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO MONTEBELLUNA	9	3	3	0	0	13	0	+13
DONATELLO	6	3	2	0	1	6	2	+4
MORI S. STEFANO	3	3	1	0	2	2	9	-7
C. TRENS SV FREIENFELD	0	3	0	0	3	2	12	-10

GIRONE C	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
TAU CALCIO ALTOPASCIO	4	2	1	1	0	3	2	+1
FORLÌ	3	2	1	0	1	3	2	+1
LIGORNA	1	2	0	1	1	1	3	-2

GIRONE D	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SAVIO	6	2	2	0	0	7	2	+5
ATLETICO ASCOLI	3	2	1	0	1	3	5	-2
SPORTING CLUB TRESTINA	0	2	0	0	2	4	7	-3

GIRONE E	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
REAL PUTEOLI	7	3	2	1	0	10	3	+7
LEVANTE AZZURRO	6	3	2	0	1	9	5	+4
L'AQUILA SOCCER SCHOOL	4	3	1	1	1	9	5	+4
CITTÀ DI ISERNIA E S. LEUCIO	0	3	0	0	3	2	17	-15

GIRONE F	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SEGATO	6	2	2	0	0	5	1	+4
A. PANORMUS S. ALFONSO	3	2	1	0	1	1	3	-2
FRANCO SELVAGGI	0	2	0	0	2	1	3	-2

PUBBLICATO IN ROMA IL 03/06/2025

IL SEGRETARIO
Vito di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 175/S.G.S. del 03/06/2025

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Si pubblica di seguito l'esito del sorteggio (art. 3 dei regolamenti) della Seconda Fase Eliminatoria, effettuato in data odierna alle ore 15:00, presso la sede di Via Campania n° 47 in Roma e in modalità online.

Finali Nazionali Under 17 Dilettanti/Puro Settore

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 08 GIUGNO 2025

SECONDA FASE ELIMINATORIA - 01^a GIORNATA

GIRONE		GARA	CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
1	CALCIO MONTEBELLUNA (TV)	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	COMUNALE PRINCIPALE – MONTEBELLUNA (TV)	ORE 16:00
1	RIPOSA	LASCARIS (TO)		
2	MICRI (NA)	ORVIETANA (TR)	C.S. SAN MICHELE EX CARAFA – POMIGLIANO D'ARCO (NA)	ORE 16:00
2	RIPOSA	GAME SPORT RAGUSA (RG)		

GARA IN PROGRAMMA SABATO 28 GIUGNO 2025

FINALE

GIRONE		GARA	CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
FINALE	VINCENTE GIRONE 2	VINCENTE GIRONE 1	CAMPO DA COMUNICARE	ORE 17:30



Finali Nazionali Under 15 Dilettanti/Puro Settore

GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 08 GIUGNO 2025

SECONDA FASE ELIMINATORIA - 01^a GIORNATA

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
1	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	CALCIO MONTEBELLUNA (TV)	STADIO COMUNALE – ALTOPASCIO (LU)	ORE 16:00
1	RIPOSA	SASSARI C. LATTE DOLCE (SS)		
2	SAVIO (ROMA)	REAL PUTEOLI (NA)	RAIMONDO VIANELLO – ROMA	ORE 16:00
2	RIPOSA	SEGATO (RC)		

GARA IN PROGRAMMA VENERDÌ 27 GIUGNO 2025

FINALE

GIRONE	GARA		CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
FINALE	VINCENTE GIRONE 1	VINCENTE GIRONE 2	CAMPO DA COMUNICARE	ORE 17:30

PUBBLICATO IN ROMA IL 03/06/2025

IL SEGRETARIO

Vito di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 174/SGS del 03/06/2025

Finali Nazionali Under 17 Calcio a 5

Gare del 31/05/2025 e del 01-02/06/2025

GIRONE 1

03ª giornata di andata

CDM FUTSAL	-	MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL	2 - 8	
TOP FIVE S.R.L.	-	MONASTIR 1983	1 - 0	disputata il 31/05/2025

GIRONE 2

05ª giornata di andata

ITALSERVICE C5	-	VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.	7 - 4	
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	-	X MARTIRI	3 - 4	disputata il 02/06/2025

GIRONE 3

03ª giornata di andata

ITRIA FOOTBALL CLUB	-	CHAMINADE CAMPOBASSO	9 - 1	
SPORT CENTER CELANO	-	ROMA CALCIO A 5	3 - 3	

GIRONE 4

03ª giornata di andata

PANTERE NERE CATANZARO	-	NAPOLI CALCETTO	1 - 4	disputata il 02/06/2025
------------------------	---	-----------------	-------	-------------------------

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 03/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 31/05/2025

A CARICO DEI CALCIATORI



NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a PERRA DANIELE (MONASTIR 1983)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

MARANGONI GABRIELE (TOP FIVE S.R.L.)
PILI EMANUELE (MONASTIR 1983)

ZONCA ALESSANDRO (MONASTIR 1983)

Gare del 01/06/2025

A CARICO DEI DIRIGENTI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a MARIANETTI NINO GABRIELE (SPORT CENTER CELANO)

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a DA SILVA BRUNO ALEXANDRE (ITRIA FOOTBALL CLUB)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a CONVERTINI GIUSEPPE (ITRIA FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

MARSELLA MASSIMILIANO (CHAMINADE CAMPOBASSO)

A CARICO DEI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 4 giornate effettive di gara a MARCANTUONO THOMAS (CHAMINADE CAMPOBASSO)

Dopo la notifica dell'espulsione, pronunciava una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e durante il secondo tempo, dalla tribuna, pronunciava frasi ingiuriose nei confronti dello stesso.

Squalifica per 4 giornate effettive di gara a DI FRANCESCO ANDREA (CHAMINADE CAMPOBASSO)

Per aver tenuto un comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.

Squalifica per 3 giornate effettive di gara a ZAPPONE MICHELE (CHAMINADE CAMPOBASSO)

Al termine della gara rifiutava di salutare l'Arbitro e pronunciava nei suoi confronti una frase di irrispettosa.

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a POLIMENI SAMUELE (VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a MONTAGLIANI DANIELE (SPORT CENTER CELANO)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a BOTTURA GIOVANNI (MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)



per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a RANALLETTA VITTORIO (SPORT CENTER CELANO)

per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

BACCARO FRANCESCO (ITRIA FOOTBALL CLUB)

BALDUCCI SIMONE (ROMA CALCIO A 5)

D'AVERSA ANDREA (ITRIA FOOTBALL CLUB)

DI DIANA RAFFAELE (ITALSERVICE C5)

MACHI ANDREA (CDM FUTSAL)

MARSELLA MARCO (CHAMINADE CAMPOBASSO)

MOLINA PEREZ PIETRO (CDM FUTSAL)

ROSSI FILIPPO (VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.)

Gare del 02/06/2025

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 100,00 alla società PANTERE NERE CATANZARO

Per mancanza del medico e dell'ambulanza durante la gara.

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a SANTAGUIDA VINCENZO (PANTERE NERE CATANZARO)

per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a SIVIERI RICCARDO (X MARTIRI)

per recidività in ammonizione (II ammonizione)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

ALBORI TOMMASO (X MARTIRI)

GARZANITI LUIGI (PANTERE NERE CATANZARO)

MINOPOLI FRANCESCO PIO (NAPOLI CALCETTO)



Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5

Gare del 31/05/2025 e del 01/06/2025

GIRONE 1

03ª giornata di andata

CITTÀ GIARDINO MARASSI	-	POL. ASD QUARTU CALCIO A5	5 - 3
L 84 S.S.D. S.R.L.	-	SAINTS MILANO ASD	2 - 0

GIRONE 2

05ª giornata di andata

BOLOGNA	-	C.U.S. ANCONA	1 - 5
MESTREFENICE5 A R.L.	-	VERSILIA C5	4 - 1

GIRONE 3

03ª giornata di andata

CHAMINADE CAMPOBASSO	-	ITRIA FOOTBALL CLUB	4 - 5
ECOCITY FUTSAL GENZANO	-	CANTERA ADRIATICA F. C.	3 - 7

GIRONE 4

03ª giornata di andata

BERNALDA FUTSAL	-	META CATANIA C5 A R.L.	4 - 5	disputata il 31/05/2025
SEGATO	-	MARCIANISE FUTSAL ACADEMY	2 - 1	

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 03/06/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 31/05/2025

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 100,00 alla società BERNALDA FUTSAL
Per l'assenza del medico e dell'ambulanza durante la gara.

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara a PITROLINO MATTEO (META CATANIA C5 A R.L.)
per recidività in ammonizione (II ammonizione)

Gare del 01/06/2025



A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 300,00 alla società ECOCITY FUTSAL GENZANO

Per il comportamento di due spettatori riconducibili alla società, che colpivano il vetro che separa la tribuna dal cronometrista e lo minacciavano e insultavano, nonché per la condotta di un dirigente della stessa società che pronunciava frasi irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara.

Ammenda di € 150,00 alla società ITRIA FOOTBALL CLUB

Per il comportamento di propri sostenitori che durante la gara insultavano gli arbitri.

A CARICO DEI DIRIGENTI

Squalifica per 3 giornate effettive di gara a CONSOLI FABRIZIO (ECOCITY FUTSAL GENZANO)

Espulso per doppia ammonizione, pronunciava frasi irrispettose nei confronti dell'Arbitro e, successivamente, dalla tribuna, reiterava tale condotta per il resto della gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

GIANNETTI MASSIMO (CANTERA ADRIATICA F. C.)

SACCHETTA DINO (CHAMINADE CAMPOBASSO)

A CARICO DEI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)

BERNARDI SIMONE (ECOCITY FUTSAL GENZANO)

CHECCHIN TOMMASO (MESTREFENICEC5 A R.L.)

DETTOLE CRISTIANO (ECOCITY FUTSAL GENZANO)

FLORINDI GIACOMO (CANTERA ADRIATICA F. C.)

FULGINITI DAVIDE (L 84 S.S.D. S.R.L.)

LUPOLI LUCA (ITRIA FOOTBALL CLUB)

MELOSU FRANCESCO (POL. ASD QUARTU CALCIO A5)

RUSSO DOMENICO (MARCIANISE FUTSAL ACADEMY)

SANNA MAURO (POL. ASD QUARTU CALCIO A5)

SANNA RICCARDO (POL. ASD QUARTU CALCIO A5)

Gli importi delle eventuali ammende comminate saranno addebitati sul conto campionato della società.

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.



Finali Nazionali Under 17 Calcio a 5

GIRONE 1	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MANTOVA CALCIO A 5	9	3	3	0	0	18	5	+13
TOP FIVE	6	3	2	0	1	12	3	+9
MONASTIR	3	3	1	0	2	11	11	0
CDM FUTSAL	0	3	0	0	3	5	27	-22

GIRONE 2	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
POL. BISSUOLA	12	4	4	0	0	17	6	+11
ITALSERVICE C5	9	4	3	0	1	16	9	+7
X MARTIRI	3	4	1	0	3	12	15	-3
VIRTUS SANGIUSTINO	3	4	1	0	3	13	18	-5
VIGOR FUCECCHIO	3	4	1	0	3	8	18	-10

GIRONE 3	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
ROMA CALCIO A 5	7	3	2	1	0	14	6	+8
ITRIA	6	3	2	0	1	20	11	+9
POL. CHAMINADE	3	3	1	0	2	5	18	-13
SPORT CENTER CELANO	1	3	0	1	2	11	15	-4

GIRONE 4	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
NAPOLI CALCETTO	6	2	2	0	0	7	1	+6
VILLAUREA	3	2	1	0	1	2	4	-2
PANTERE NERE CATANZARO	0	2	0	0	2	2	6	-4
BERNALDA FUTSAL (ESCLUSA)	-	-	-	-	-	-	-	-



Finali Nazionali Under 15 Calcio a 5

GIRONE 1	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
L 84	9	3	3	0	0	29	3	+26
SAINTS MILANO	6	3	2	0	1	12	7	+5
CITTÀ GIARDINO MARASSI	3	3	1	0	2	11	27	-16
QUARTU CALCIO A 5	0	3	0	0	3	5	20	-15

GIRONE 2	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MESTREFENICEC5	12	4	4	0	0	16	3	+13
C.U.S. ANCONA	7	4	2	1	1	12	6	+6
DUCCATO SPOLETO	4	4	1	1	2	9	15	-6
BOLOGNA	3	4	1	0	3	14	17	-3
VERSILIA C5	3	4	1	0	3	7	17	-10

GIRONE 3	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CANTERA ADRIATICA	7	3	2	1	0	18	6	+12
ITRIA	5	3	1	2	0	8	7	+1
ECOCITY FUTSAL GENZANO	4	3	1	1	1	19	10	+9
POL. CHAMINADE	0	3	0	0	3	7	29	-22

GIRONE 4	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SEGATO	9	3	3	0	0	15	4	+11
META CATANIA C5	6	3	2	0	1	10	9	+1
MARCIANISE F.A.	3	3	1	0	2	4	5	-1
BERNALDA FUTSAL	0	3	0	0	3	5	16	-11

PUBBLICATO IN ROMA IL 03/06/2025

IL SEGRETARIO
Vito di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA – VIA CAMPANIA, 47

Stagione Sportiva 2024/2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 176/SGS del 03/06/2025

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Si pubblica in allegato l'esito del sorteggio della Fase Finale a 4, effettuato in data odierna alle ore 16:00, in modalità on line.

PUBBLICATO IN ROMA IL 03 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci





CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI
Fasi Finali Calcio a 5 2024/25
Palazzetto dello Sport di Fondi

UNDER 17 e UNDER 15 CALCIO A 5

FASI FINALI 2024/25

FASE FINALE A 4

SABATO 07 GIUGNO 2025

ore 10 – Semifinale 1 UNDER 15 (Segato – L84)

ore 12 – Semifinale 1 UNDER 17 (Napoli Calciotto – Mantova Calcio a 5)

ore 15 – Semifinale 2 UNDER 15 (Mestrefenice C5 – Cantera Adriatica)

ore 17 – Semifinale 2 UNDER 17 (Polisportiva Bissuola – Roma Calcio a 5)

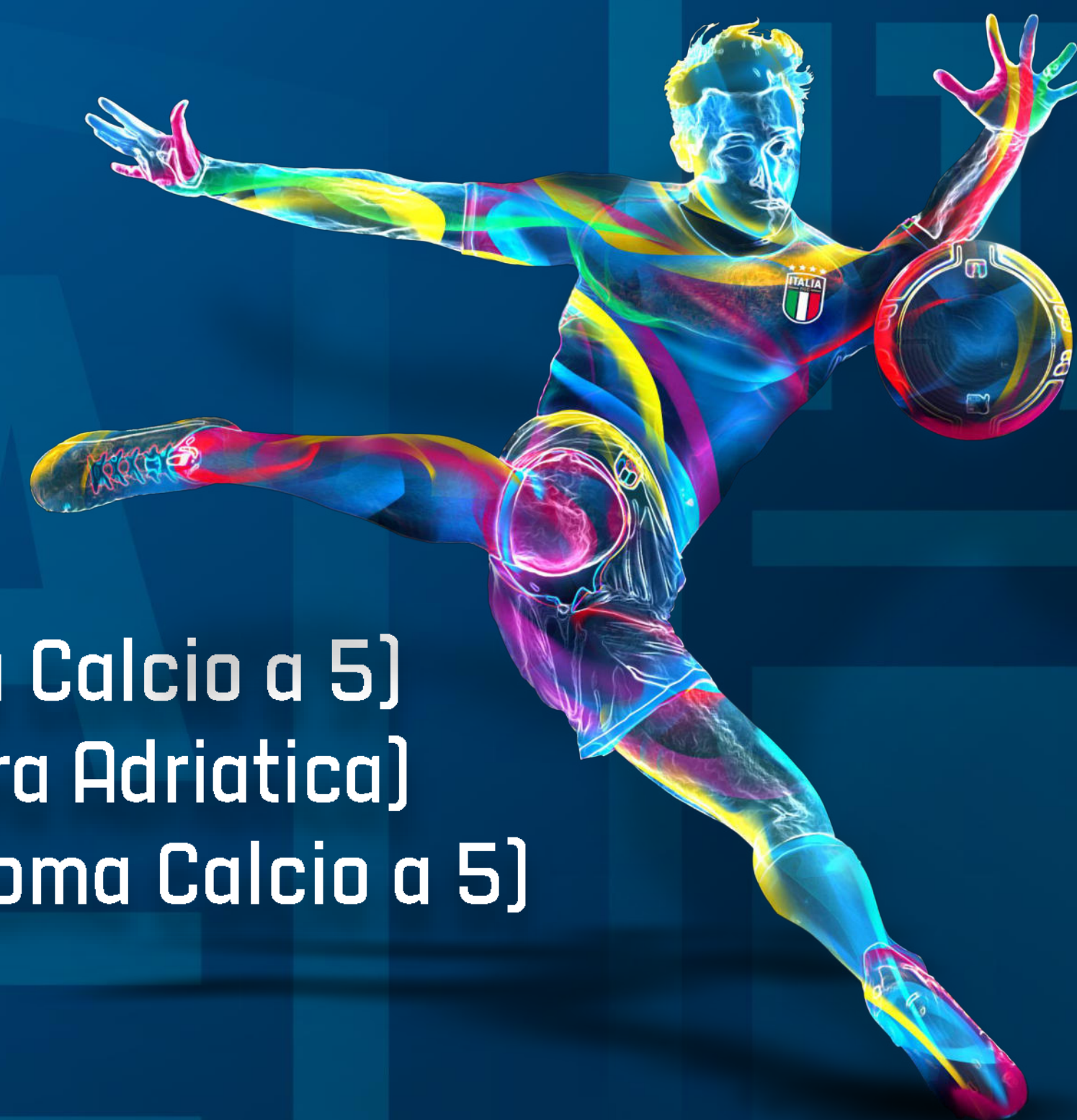
DOMENICA 08 GIUGNO 2025

ore 10 – Finale 3°-4° posto UNDER 15 (perdente S1-perdente S2)

ore 12 – Finale 3°-4° posto UNDER 17 (perdente S1-perdente S2)

ore 15 – Finale 1°-2° posto UNDER 15 (vincente S1-vincente S2)

ore 17 – Finale 1°-2° posto UNDER 17 (vincente S1-vincente S2)



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 19 – 2025

Oggetto: Nuova disciplina delle detrazioni IRPEF dal 1° gennaio 2025
Circolare Agenzia Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025 –

Con la Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riordino delle detrazioni stabilito con l'art. 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2025 – n. 207 del 30 dicembre 2024 – che ha introdotto, dopo l'art. 16-bis del TUIR, l'art. 16-ter "*Riordino delle detrazioni*".

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro, vengono stabiliti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'IRPEF, con un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

- reddito complessivo del contribuente
- numero dei figli fiscalmente a carico.

La norma prevede una riduzione progressiva, all'aumentare del reddito, dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, con una maggior tutela per le famiglie numerose o con un figlio con disabilità accertata.

In particolare, il comma 1 del nuovo art. 16-ter del TUIR prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro, gli oneri e le spese, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino ad un determinato ammontare.

L'ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, è calcolato moltiplicando l'importo base, determinato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso art. 16-ter del TUIR, in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente indicato nel successivo comma 3, crescente in relazione al numero dei figli presente nel nucleo familiare e fiscalmente a carico del contribuente.

Il **comma 2** dell'art. 16-ter stabilisce che l'importo base degli oneri e delle spese sui quali si applica la detrazione, è pari a:

- a) **14.000,00** euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000,00 euro ma non superiore a 100.000,00 euro;
- b) **8.000,00** euro se il reddito complessivo è superiore a 100.000,00 euro.

Il successivo **comma 3**, stabilisce che il coefficiente da applicare all'importo base, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, è pari a:

- a) 0,50 (50%) se nel nucleo familiare **non** sono presenti figli;
- b) 0,70 (70%) se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85 (85%) se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- d) 1 (100%) se nel nucleo familiare sono presenti, e fiscalmente a carico, più di due figli o un figlio con disabilità accertata.

Deve farsi riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico, anche qualora siano a carico per una sola parte dell'anno, ad esempio per una nascita.

I figli rilevano anche se **non** si gode della relativa detrazione perché sostituita dall'assegno unico universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR.

Ne consegue che il contribuente, ai fini del calcolo dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, deve:

- quantificare l'importo base di cui al comma 2, a seconda del reddito percepito;

-applicare all'importo base il coefficiente di cui al comma 3 individuato in relazione al numero dei figli.

Il risultato così ottenuto determina l'ammontare massimo degli oneri e delle spese sui quali il contribuente deve calcolare la detrazione spettante.

Ad esempio, in presenza di un reddito complessivo di 75.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro, l'importo base è di € 14.000,00. L'importo massimo degli oneri e delle spese ammesso è:

- 7.000,00 euro – nessun figlio a carico - 50% di 14.000;
- 9.800,00 euro – un figlio a carico - 70% di 14.000;
- 11.900,00 - due figli a carico - 85% di 14.000;
- 14.000,00 - più di due figli o un figlio disabile – 100% di 14.000

In presenza di un reddito complessivo superiore a 100.000,00 euro, l'importo base è di 8.000,00 euro e l'importo massimo degli oneri e delle spese ammesso è:

- 4.000,00 euro – nessun figlio a carico - 50% di 8.000;
- 5.600,00 euro - un figlio a carico - 70% di 8.000;
- 6.800,00 euro – due figli a carico - 85% di 8.000;
- 8.000,00 euro - più di due figli o un figlio disabile a carico - 100% di 8.000

E' precisato, nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate, che nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento, siano superiori all'ammontare massimo determinato a norma di legge, il contribuente ha facoltà di individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazioni al sostituto d'imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini del calcolo della detrazione sulla base delle disposizioni agevolative.

Ciò in quanto le varie spese rientranti nel plafond possono dare, a parità di oneri sostenuti, differenti detrazioni quali, ad esempio, le erogazioni liberali con *bonus* dal 26 al 35%, o i *bonus* edilizi che prevedono detrazioni in misura maggiore.

Il **comma 4** dell'art. 16-ter del TUIR stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 e fino a 100.000,00, **sono escluse**:

- le spese sanitarie determinabili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR;
- le somme investite nelle *start-up* innovative;
- le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative

Sono esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.

Il reddito complessivo deve essere assunto al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Il **comma 13 della Legge di Bilancio 2025** ha previsto, infine, l'innalzamento da 800,00 a **1.00.000** euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica, per le quali spetta la detrazione del 19%.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 20 – 2025

Oggetto: Trasparenza - 30 giugno 2025 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Si ricorda che entro il **30 giugno 2025**, per effetto dell'art. 1, comma 125, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e dell'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è obbligatoria la pubblicazione nei propri siti internet o portali digitali (*ad es. pagine "Facebook"*), secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato **superiore a 10 mila euro**, erogati nell'esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Va utilizzato il criterio di cassa: pertanto, sono oggetto di comunicazione gli importi effettivamente incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, a prescindere dalla competenza.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), né le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento. Non rientrano tra gli obblighi di pubblicazione i contributi ricevuti in applicazione del 5 per mille.

Gli obblighi di trasparenza **non** trovano applicazione in caso di importi ricevuti complessivamente, nell'anno 2024, **inferiori a 10.000,00 euro**.

Si ricorda che le informazioni da pubblicare concernono:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

- importo incassato;
- data dell'incasso;
- causale.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella nota integrativa del Bilancio d'esercizio, mentre le Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis Codice Civile - che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza **mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.**

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro nonché la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il soggetto obbligato abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.